



COMUNE DI LOREGLIA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

- ❑ **ORIGINALE**
- ❑ **COPIA**

N. 10

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Municipale propria (IMU) - anno 2012.

L'anno duemiladodici, addì **venti** del mese di **giugno** alle ore 21.22 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1. MARCHESA GRANDI PAOLO	Sindaco	X	
2. PIAZZA FRANCESCO	Consigliere	X	
3. PIANA STEFANO	Consigliere	X	
4. PIANA VALENTINO	Consigliere	X	
5. DE MARIA STEFANO	Consigliere		XG
6. MAFFIOLI MICHELE D.	Consigliere		XG
7. CANE BRUNO	Consigliere		XG
8. RIGOTTI BRUNO GIUSEPPE	Consigliere	X	
9. PUPPIENI VALTER	Consigliere		X
10. MORANDINI LODOVICO	Consigliere	X	
11. CIOCCA PIERINO	Consigliere		XG
12. FARRONI FABIO	Consigliere	X	
13. BOZZOLA CARLO	Consigliere	DIMENSIONARIO	
TOTALI		7	5

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa NELLA VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MARCHESA GRANDI PAOLO, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n° 3 dell'ordine del giorno.

LEGENDA: G=Assente giustificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che in attuazione degli articoli 2 e 7 della L. 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- che ai sensi dell'articolo 8 del suddetto D. Lgs. 23/2011 è istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili;
- che ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, come modificato nella legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, l'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014;
- che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria viene fissata al 2015;

RILEVATO:

- che IMU ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabile e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- che la base imponibile IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1-3-5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

CONSIDERATO:

- che all'IMU si applica l'aliquota pari allo 0,76 per cento, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale;
- che l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzioni, sino a 0,2 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale;
- che l'aliquota di base è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale;
- che il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota di base fino 0,4 per cento:
 - a) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
 - b) nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - c) nel caso di immobili locati;
- che il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

CONSTATATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

ATTESO che il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

ATTESO altresì che il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che con l'abrogazione dell'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008 n. 126, è stato ripristinato il potere di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuite al Comune, con legge dello Stato;

ATTESO che, qualora per effetto dell'applicazione dell'IMU ad aliquota di base si verifica una differenza di gettito, viene a variare il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, istituito per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, nonché il Fondo Perequativo, istituito per il finanziamento delle spese dei Comuni e delle Province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali e che, in caso di in capienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

CONSIDERATO che le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione in corso di approvazione, anche in relazione all'aumento dei costi di funzionamento dei servizi indispensabili ed alla qualità dei servizi che si intendono offrire alla collettività, richiedono un intervento di riequilibrio attraverso un incremento di gettito derivante dalle entrate tributarie;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell'IMU,;

UDITO l'intervento del Sindaco, il quale afferma che gli Enti locali si trovano in momenti di grave difficoltà economiche e quindi, al di là delle condivisioni della manovra politica condotta dal governo, ci sono tuttavia dei margini di incertezza nella definizione delle tariffe, ai fini degli equilibri di bilancio; sottolinea inoltre che non sono state istituite altre tariffe, quali l'addizionale IRPEF e l'imposta di soggiorno e ne tanto meno l'imposta di scopo;

VISTO l'art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO l'art. 58, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

VISTO l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

RILEVATO che il comma 16-quater dell'articolo 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n.216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) Di determinare per l'anno 2012, ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), le aliquote riepilogate nel prospetto che segue:

	IMU 2012
CATEGORIA	ALIQUOTA (%)
Abitazione principale e relativa pertinenza (C/2, C/6 e C/7), massimo una sola per ogni categoria catastale	0,2
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	1,06
Aree fabbricabili	0,76
Fabbricati agricoli (D10)	0,15
Fabbricati C/3 e D	0,3
Fabbricati Cat. A (no A/10) - C/2, C/6 e C/7 - seconda casa	0,7
Fabbricati Cat. A (no A/10) - C/2, C/6 e C/7 posti sopra i 900 m. di altezza s.l.m.	0,5

2) Di non determinare per l'anno 2012 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto a quelle definite dall' art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n.201;

3) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

4) Di disporre che il servizio tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE